

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TRA

la **Marina Militare Italiana** (nel seguito denominata "M.M."), con sede legale in Roma, Piazza della Marina, n. 4 (Codice Fiscale 80234970582), nella persona dell'Ispettore di Sanità della Marina Militare, Ammiraglio Ispettore Antonio DONDOLINI POLI, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

l'**ASL n. 2 della Gallura**, con sede legale in Via Bazzoni Sircana 2 – 2A, 07026 Olbia (Partita IVA 02891650901), nella persona del Direttore Generale, Dott. Marcello Giuseppe ACCIARO, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

(M.M. e ASL Gallura, nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

VISTO

- l'art. 117 della Costituzione;
- l'art. 15 della L. n. 241/90, "Accordi tra Pubbliche Amministrazioni";
- l'art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che stabilisce che nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività;
- l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che prevede che le Regioni, nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione, degli enti locali, delle università nonché degli organi della sanità militare territoriale competenti e che con gli organi della sanità militare possono concordare l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari e l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari;

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni;
- l’art. 206 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che stabilisce che gli organi della Sanità Militare collaborano, nell’ambito del servizio delle emergenze di salute pubblica;
- gli artt. 47 e 48 del D. Lgs.82 del 2005, “modalità di comunicazione telematica tra P.A.”;
- L. n. 124/2007, DPCM 22.07.2011, così come integrato dal DPCM 6/11/2015, recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate”;
- la Circolare n. 1 della PCM-ANS 1-1/2011 - Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate;
- la Circolare n.1 della PCM-ANS 4-1/2011 - Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale”;
- il D.P.R. n. 3/1957 e la L. n. 241/1990, concernenti la materia del “Segreto d’Ufficio”;
- la Circolare della P.C.M. recante la disciplina della “Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990 (foglio prot. N. UBR 0006598 del 9 marzo 2010”;
- il Regolamento UE n. 2016/79 “Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la L. n. 124/2007, DPCM 22.07.2011, così come integrato nel DPCM n. 3 in data 02.12.2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5: Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”;

PREMESSO CHE

con la L.R. n. 24/2020 è stata riformata l’organizzazione del Sistema Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna (RAS) e tra gli enti di governo istituiti, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile, figurano, tra l’altro:

- l’Azienda Regionale della Salute (ARES) istituita per il supporto alla produzione di servizi sanitari e sociosanitari con compiti e funzioni centralizzate di carattere tecnico-amministrativo a favore delle ASL;
- le 8 Aziende Socio Sanitarie locali (Asl), e, tra queste, l’Asl n. 2 Gallura, i cui ambiti territoriali sono coincidenti con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17; esse assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto disposto dalla legge 24, in ordine agli altri enti previsti.

- con la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, è stata formalmente costituita l'Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022;
- con DGR n. 51/38 del 30/12/2021 la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha attribuito l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della Gallura al Dott. Marcello Acciario e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022;
- con la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell'ASL n. 2 della Gallura, si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione

CONSIDERATO CHE

l'ASL Gallura, considerata l'alta affluenza di turisti durante la stagione estiva che determina una condizione di particolare sofferenza nei presidi Ospedalieri, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali volte all'assunzione delle figure sanitarie carenti, ravvisa la necessità di sopperire ai possibili disservizi dovuti alle vacanze organiche del Presidio Ospedaliero "Paolo Merlo" (POPM) di La Maddalena, al fine di garantire al meglio i Livelli Essenziali di Assistenza oltre ad un adeguato servizio sanitario in favore della collettività del territorio in parola.

La M.M. ritiene consono e funzionale a fini addestrativi inviare propri medici militari presso le strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale di modo che gli stessi possano arricchire il proprio bagaglio culturale e tecnico-professionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

Oggetto del presente Accordo è la collaborazione strutturata per lo svolgimento di attività legate alle materie di interesse comune inerenti la sanità medica. Tale rapporto di collaborazione è finalizzato allo scambio di informazioni ed al coordinamento delle attività attraverso il supporto tecnico e professionale che sarà fornito all'occorrenza dalla M.M. alla ASL Gallura per lo svolgimento delle proprie funzioni legate al coordinamento delle attività

sanitarie condotte.

Art. 2 (Obblighi delle Parti)

Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la M.M. si impegna a supportare la ASL Gallura, mettendo a disposizione temporanea del POPM de La Maddalena, un proprio Ufficiale medico per tutto il periodo estivo, così come meglio definito al successivo articolo 8.

L'ASL Gallura si impegna ad assicurare presso la sede del POPM di La Maddalena, il supporto tecnico necessario per consentire all'Ufficiale medico designato dalla M.M. di svolgere, nell'interesse delle Parti, l'opportuna attività sanitaria. La ASL Gallura, si impegna, altresì, in ragione delle proprie capacità e disponibilità, a mettere a disposizione in favore della "popolazione militare" in servizio a La Maddalena, previa esplicita richiesta che verrà formulata a cura del Servizio Sanitario della Scuola Sottufficiali M.M. di La Maddalena, prestazioni clinico-strumentali di cui all'Allegato A, non altrimenti eseguibili direttamente da parte del Servizio Sanitario Militare (le modalità di dettaglio saranno concordate direttamente tra ASL e Servizio Sanitario di Mariscuola La Maddalena).

Art. 3 (Regole di comportamento)

L'Ufficiale medico designato per lo svolgimento delle citate attività è tenuto ad uniformarsi al Codice di comportamento dell'ASL Gallura, ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso l'ASL Gallura, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con specifico riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, lo stesso soggetto potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che l'ASL Gallura, per motivi di organizzazione interna, riterrà opportuno effettuare ed alle quali l'Ufficiale medico dovrà attenersi.

Art. 4 (Responsabilità civile e Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte risponderà per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte.

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo di collaborazione, nei limiti della

durata prevista, la ASL Gallura si impegna altresì a garantire la copertura assicurativa per responsabilità professionale del personale M.M. impiegato temporaneamente presso il POPM nella sede di La Maddalena ai sensi dell'art. 10, comma 1, Legge 08/03/2017 n. 24.

Si esclude ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'Amministrazione Difesa per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 5
(Pubblica Informazione e Comunicazione)

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le parti.

A tal fine le parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione.

Art. 6
(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, espletata ai sensi del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza. Il compendio normativo citato in premessa e deputato alla tutela della eventuale documentazione classificata, dovrà essere scrupolosamente applicato alla totalità delle attività generate dall'Accordo in parola.

Art. 7
(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché dal GDPR REG UE 2016/679.

Art. 8
(Durata e recesso)

Il presente Accordo avrà durata dal 01 luglio al 31 agosto 2023. Esso potrà essere ulteriormente prorogato per un periodo subordinato a negoziazione, mediante accordo scritto tra le Parti, previa verifica del mantenimento delle esigenze/motivi che ne hanno originato la sottoscrizione, che dovrà intervenire 30 giorni prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 3 (tre) giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 9
(Modifiche all'Accordo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 10
(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 11
(Oneri finanziari)

Dall'esecuzione del presente Accordo Quadro non dovranno derivare ulteriori o maggiori oneri a carico delle Parti per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

Art. 12
(Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano ad addivenire ad una soluzione amichevole in tempi ragionevoli.

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento degli scopi del presente Accordo.

Art. 13
(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ASL Gallura all'attenzione del Direttore Generale *pro tempore* individuato e alla S.C. Area Affari Generali, Legali e Capitale Umano;
- per la M.M. all'attenzione del Capo dell'Ispettorato di Sanità della M.M. *pro tempore* individuato.

Art. 14
(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo si specifica che il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a

qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.

Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A MEZZO FIRMA DIGITALE A PENA DI NULLITA' AI SENSI DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 15 C. 2bis L.241/90.

Roma,

Per l'ASL Gallura

Il Direttore Generale
Dott. Marcello ACCIARO

Per la M.M.

L'Ispettore di Sanità
Amm. Isp. Antonio DONDOLINI POLI